

**COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE III
PATRIMONIO E LOGISTICA
SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ART.1
OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di vigilanza privata notturna per i 14 parchi a scala urbana e storici di Napoli.

**ART. 2
DURATA DELL'APPALTO**

Il servizio oggetto del presente appalto ha durata dalla data di emissione del primo ordinativo fino al 31.12.2012.

**ART. 3
AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo dell'appalto ammonta a complessivi €333.333,34 oltre IVA al 20% pari a €66.666,66 per un totale di €400.000 e fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato. Detto importo necessario per assicurare la vigilanza nei grandi parchi urbani è modulato in particolare nell'art. 8 che prevede per la Villa Comunale un presidio fisso per tutti i giorni dell'anno da esletarsi nelle ore notturne.

Inoltre le rimanenti somme saranno utilizzate per eventi straordinari, che richiedano il servizio di vigilanza nei parchi in carico al servizio, criticità che si sono già manifestate negli anni precedenti con il rischio di lasciare i medesimi incustoditi.

La tariffa oraria stabilita dalla Prefettura di Napoli è di €26,10.

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza oneri per la sicurezza.

**ART. 4
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA**

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed essere autorizzati dalla Prefettura ad operare nell'ambito della Provincia di Napoli. I concorrenti dovranno, inoltre, provvedere al versamento di una cauzione pari al 2% dell'ammontare presunto dell'appalto nei modi previsti dal bando di gara.

**ART. 5
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'ammontare presunto dell'appalto, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da prestare ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006.

La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario (N.B. in caso di versamento in contanti presso la Tesoreria del comune di Napoli o di cauzione provvisoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.117 del D.Lgs n.385/93, la polizza fideiussoria dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario e/o società di assicurazioni a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 163/06).

Ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione dovrà essere altresì rilasciata nel rispetto di quanto sancito al comma 4 e 8 del citato articolo 75 del decreto legislativo 163/06.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 163/06.

ART. 6 ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria, l'IVA cederà a carico del Comune.

La stipulazione del contratto avverrà presso l'Ufficio Gare d'Appalto – Area Forniture e Servizi del Comune di Napoli.

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto entro il termine stabilito dall'ente, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta da parte dell'ente appaltante, che procederà all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio e porrà a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con il concorrente che segue in graduatoria fermi restando i diritti acquisiti per le prestazioni effettuate medio tempore.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse risultare tra i soggetti previsti nella vigente normativa regolante

la materia delle misure preventive, l'aggiudicazione non sarà ritenuta valida. L'ente in tal caso procederà all'annullamento immediato degli atti di aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell'esercizio di eventuale azione risarcitoria.

ART.7 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55, D.Lgs 163/06, da esperirsi ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett.a) del D.Lgs 163/06 con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nei confronti dell'istituto che avrà praticato il maggior ribasso unico percentuale sul costo orario del servizio posto a base di gara, riportato all'art. 3 del presente C.S.A. e che ove la gara vada deserta si procederà ad ulteriore esperimento con aggiudicazione sempre in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.

L'appalto vincola la ditta all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale non può assolutamente vincolarsi se non dopo le prescritte approvazioni ed esecutività degli atti da parte degli Organi di Controllo come per legge.

I concorrenti, pertanto, nel partecipare alla gara per l'appalto in parola, sono pienamente a conoscenza dei procedimenti amministrativi che il Comune è tenuto a seguire a norma delle vigenti leggi, fino al perfezionamento dell'atto finale.

ART. 8 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Durata: l'appalto ha durata dalla data di emissione del primo ordinativo fino al 31.12.2012.

Personale da impiegare: n. 2 unità dalle ore 23,30 alle ore 7,30.

Prescrizioni particolari:

durante il servizio le due unità dovranno vigilare l'intera area della Villa Comunale e gli stabili posti al suo interno gestiti dalla direzione della Villa Comunale, aprire e chiudere i cancelli di ingresso ed effettuare ispezioni complete ogni ora. Le ispezioni saranno convalidate con marcatura oraria che avverrà tramite orologio di rilevamento telematico, che sarà fornito dall'istituto aggiudicatario dell'appalto, in cinque punti della Villa Comunale indicati dalla direzione con trasmissione informatica dei dati al personale preposto del "Parco della Villa Comunale".

L'istituto di vigilanza aggiudicatario dovrà utilizzare per il servizio da effettuare n.2 biciclette elettriche ed almeno 2 apparecchiature ricetrasmittenti collegate fra di loro e con la centrale operativa dell'istituto.

Inoltre i vigilanti dovranno essere forniti di divisa ed armi d'ordinanza.

Verranno inoltre effettuati dal personale della Villa Comunale periodici controlli al fine di verificare la regolare esecuzione del servizio di vigilanza secondo le modalità fissate.

L'istituto di vigilanza è responsabile di ogni eventuale danno provocato a persone e cose che potrebbero

verificarsi durante le ore di espletamento del servizio.

L'istituto di vigilanza aggiudicatario dovrà assumere a suo completo carico tutti i suddetti mezzi ed ogni altro necessario per l'esecuzione del servizio.

Le medesime prescrizioni saranno comunicate all'impresa aggiudicataria per le prestazioni negli altri parchi.

ART.9 INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il servizio sarà valutato in base ai prezzi di aggiudicazione.

In essi prezzi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso.

Il prezzo complessivo dell'appalto si intende accettato dall'impresa in base a calcoli di sua propria convenienza, e rimarrà invariato, indipendentemente da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell'appalto.

In ogni caso l'importo totale fatturato non potrà eccedere quello posto a base di gara IVA compresa.

La ditta aggiudicataria pertanto non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumento di gestione, perdite o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 10 LIQUIDAZIONE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso il Servizio Gare d'Appalto tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Le somme spettanti all'assuntore per il servizio eseguito non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate senza il previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata mensilmente dal Servizio Grandi Parchi urbani Villa Comunale. A tal uopo l'assuntore dovrà esibire a detto ufficio le rispettive fatture producendole in conformità delle norme vigenti.

Su dette fatture il predetto ufficio, acquisito il Documento unico di regolarità contabile (DURC), provvederà per il riscontro contabile, previo accertamento, mediante attestazione della regolare esecuzione del servizio di vigilanza nel periodo fatturato.

Delle ripetute fatture, presentate in duplice esemplare, quella originale, vistata e corredata da tutti i documenti, verrà trasmessa al Dipartimento Finanza e Programmazione per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Si procederà alla liquidazione dei crediti solo dopo l'espletamento di tali procedure e l'aggiudicataria non potrà elevare pretese di sorta per i ritardi che eventualmente si frapponessero ai pagamenti, sia per gli adempimenti di competenza del Servizio Grandi Parchi Urbani sia per quelli di specifica competenza del Dip.to Finanza e Programmazione per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Il Dipartimento Finanza e Programmazione provvederà all'emissione del mandato di pagamento entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'intera documentazione che le sarà inviata dal Servizio Grandi Parchi Urbani - Villa Comunale.

Ai fini dello svincolo della cauzione, il Servizio Grandi Parchi Urbani - Villa Comunale dovrà attestare al Servizio Gare d'Appalto l'esecuzione del servizio di vigilanza nei modi previsti dal presente capitolato.

Sarà cura infine del Servizio Gare d'Appalto redigere l'atto deliberativo per il citato svincolo, dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione.

ART. 11 SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'istituto aggiudicatario, in caso di parziale esecuzione del servizio quali:

- 1) ritardo nell'inizio e/o anticipata conclusione del servizio di vigilanza
- 2) numero di addetti inferiore a quello contrattuale
- 3) dotazione del personale di vigilanza non conforme a quella contrattuale

sarà passibile delle seguenti penalità:

A) nei casi di cui ai punti 1 e 2 ai fini della liquidazione verranno liquidate esclusivamente le ore di servizio di vigilanza effettivamente prestate da ogni singolo addetto e inoltre verrà applicata all'istituto una penale pari a euro 10,33 in caso di ritardo nell'inizio e/o anticipata conclusione contenuto in una

ora o frazione di ora e di euro 20,66 in caso di ritardo nell'inizio e/o anticipata conclusione superiore a un'ora.

B) nel caso di cui al punto 3 pari a euro 51,65.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità, gli indennizzi di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti sull'importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 5.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione del servizio di vigilanza e di abituale trascuranza, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, risolvere il contratto a maggiori spese dell'aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

Si considera "abituale trascuranza" l'inosservanza per due volte in un mese di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali del presente Capitolato.

ART.12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

L'art. 52 della medesima Legge regionale recita: "1. *Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.*"

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet

della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

Protocollo di legalità in materia di appalti

sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile agli appalti con importo superiore ai € 250.000 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla

revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il

maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991. Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

ART. 13

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia, in quanto applicabili all'oggetto del presente appalto.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto.

ART. 14

DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Ordinario.

Sotto pena di decadenza di ogni altro diritto ed azione, l'assuntore, nel termine di trenta giorni dal verificarsi dei fatti che danno origine alla controversia, dovrà promuovere l'azione giudiziaria.

Il ricorso all'azione giudiziaria non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso all'esecuzione del servizio di noleggio.

Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni riflettessero la materia in contestazione.

ART. 15
EFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto di appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data dell'aggiudicazione del servizio di vigilanza, per il Comune sarà subordinato, invece, al perfezionamento del vincolo contrattuale.

ART. 16
DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

Inoltre, l'Amministrazione comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire la decadenza dell'appalto qualora risultino a carico della stessa cause di divieto, sospensione e decadenza di cui al D.lgs n. 490/94, all. 1.

ART. 17
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La ditta sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potrebbero derivare alle persone o alle cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

ART. 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, a rischio e danno dell'aggiudicatario con riserva del risarcimento dei danni nei casi di accertato subappalto ovvero di non osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni del presente capitolato.

ART. 19
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento relativo al presente appalto è la Dott.ssa Rosalba Gazzillo.

Il Direttore Centrale
M.Rosaria Guidi